



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 10/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2015, n. 958

Comune di Cerignola (FG) Delibera di C.C. n. 65 del 21-12-2012 avente ad oggetto "Variante al P.R.G.2012 - N.T.A. e R.E.C.: adozione ex art. 16 L.R. n. 56/80". Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Cerignola, dotato di P.R.G. vigente approvato con DEL. di G.R. n. 1482 del 05-10-2004, con Del. di C.C. n. 65 del 21-12-2012 ha adottato una variante alle N.T.A ed al R.E.C. denominata "Variante al P.R.G. 2012 - N.T.A. e R.E.C."

La documentazione inviata con nota prot. n. 7311 del 26-03-2014, acquisita dal Servizio Urbanistica regionale con prot. n. 2756 del 31-03-2014, consiste in:

1. D.C.C. n. 65 del 21-12-2012 di adozione (n. 1 copia);
2. elaborati della Variante (n. 2 copie), così elencati: - Variante di PRG 2012: Norme Tecniche di Attuazione; Variante di PRG 2012: Regolamento Edilizio;
3. NTA e RE vigenti (n. 1 copia), con l'individuazione delle modifiche introdotte con la D.C.C. n. 65/2012,
4. Avviso di adozione del Piano all'Albo pretorio Comunale (n. 1 copia);
5. Avviso di adozione della Variante sul Corriere dello Sport - Stadio in data 08-02-2013 (n. 1 copia);
6. Avviso di adozione della Variante sul Quotidiano di Foggia in data 08-02-2013 (n. 1 copia);
7. D.G.C. n. 371 del 05-12-2012 (n. 1 copia) avente ad oggetto: "Presenza d'atto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla Variante di PRG 2012 di cui alla D.C.C. n. 65/2012 e proposta di deliberazione al C.C.". con relativo allegato A;
8. D.C.C. n. 50 del 19-12-2013 (n. 1 copia) avente ad oggetto "Delibera di C.C. n. 65/2012" Variante di PRG 2012: N.T.A. e R.E.C. - Adozione ex art. 16 p.c. L.R. n. 56/80. Presenza d'atto ed esame delle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 16, 60 comma, L.R. n. 56/80. Adempimenti conseguenti" con relativi allegati 1 e 2;
9. D.G.C. n. 84 del 21.03.2013 (n. 1 copia) avente ad oggetto: "Presenza d'atto degli elaborati tecnici di cui alle varianti di PRG 2013 adeguati alle osservazioni accolte";
10. Rapporto Ambientale Preliminare (n. 1 copia) per la verifica della variante adottata con Delibera di C.C. n. 65/2012 di assoggettabilità a VAS;
11. Rapporto Ambientale Preliminare (n. 1 copia) "Integrazione in seguito all'accoglimento delle osservazioni".
12. CD Rom contenente, in formato elettronico (p.d.f. e word) le NTA vigenti, adottate, adottate con riporto delle controdeduzioni.

La deliberazione di cui trattasi risulta essere stata oggetto di deposito e pubblicazione esperita secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per la stessa sono state presentate 44 osservazioni.

La proposta di variante normativa in questione, giusta D.G.R. n. 177 del 16.02.2015, è stata approvata con prescrizioni con richiesta di specifico provvedimento comunale, ex art. 16. L. R. n. 56/80, di adeguamento e/o prescrizioni.

Detta deliberazione della Giunta Regionale è stata notificata al Comune di Cerignola giusta nota prot. n. 1644 del 23.02.2015, da parte del competente Servizio Urbanistica.

Successivamente, il Comune di Cerignola, con nota prot. n. 8756 del 14.04.2015, ha fatto pervenire la Deliberazione Consiliare n. 15 del 10.04.2015, adottata ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 avente ad oggetto "Recepimento parziale delle prescrizioni e controdeduzioni a quelle ritenute non accoglibili inerenti la DGR n. 177/2015".

In uno alla citata deliberazione consiliare risultano inviati n. 6 allegati, redatti su supporto informatico in formato pdf., così come in appresso riportati.

1) Allegato 1 - Scheda analitica con l'individuazione degli articoli delle NTA adottate dal Consiglio comunale interessati da richiesta di modifica regionale, livello di condivisione espresso dalla Regione in merito alle controdeduzioni formulate e parere, con note, sull'opportunità di controdedurre le determinazioni regionali.

2) Allegato 2 - Scheda analitica con l'individuazione degli articoli delle NTA interessati da richiesta di modifica regionale in relazione alle osservazioni pervenute alla variante adottata ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio comunale, livello di condivisione espresso dalla Regione in merito alle controdeduzioni formulate e parere, con note, sull'opportunità di controdedurre le determinazioni regionali.

3) Allegato 3 - Individuazione degli articoli interessati da prescrizioni e modifiche regionali per cui si è convenuta l'opportunità di proporre al Consiglio comunale e individuazione degli articoli interessati da prescrizioni e modifiche regionali per cui si è convenuta l'opportunità di proporre al Consiglio comunale la formulazione di una controdeduzione.

4) Allegato 4 - Schede singole con proposta di controdeduzione per gli articoli delle Norme tecniche di attuazione interessati da prescrizioni e modifiche introdotte in sede di approvazione regionale e ritenute non accoglibili.

5) Allegato 5 - Testo delle NTA adottate con Del. C.C. n. 65 del 21.12.2012, integrato con le modifiche introdotte con Del. C.C. n. 50 del 19.12.2013, di esame delle osservazioni e confronto con il testo approvato con Del. G.R. n. 177 del 16.02.2015.

6) Allegato 6 - Testo delle NTA approvate con Del. G.R. n. 177 del 16.02.2015 e confronto con il testo modificato sulla proposta di controdeduzione da avanzare al Consiglio comunale.

7) Allegato 7 - Interventi allegati a Delibera C.C. n. 15/2015

Ancora successivamente l'Amm.ne Com.le, con il supporto dell'U.T.C. e del progettista, preliminarmente alla istruttoria regionale, nel corso di apposita partecipazione al procedimento ha provveduto a fornire migliori approfondimenti ed illustrazioni di taluni stato di fatto dei luoghi e delle finalità sottese alla proposta di variante

Ciò posto, al fine di un univoco inquadramento della problematica in questione, di seguito si riporta l'elenco delle disposizioni oggetto di variazioni:

Art. 2 Finalità delle norme Art. 3 Deroghe

Art. 6 Definizione degli indici e dei parametri urbanistici

6.3 Sf = Superficie fondiaria (mq o ha)

6.8 Sc = Superficie coperta (mq)

6.9 Rc = Rapporto di copertura (%)

6.10 SIp = Superficie lorda complessiva di pavimento (mq)

6.11 V = Volume (mc)

6.12 He = Altezza degli edifici (m)

6.15 Ds = Distanza dalla strada (m)

- 6.17 S2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq)
- Art. 7 Utilizzazione degli indici e parametri urbanistici; aree di pertinenza
- Art. 8 Classificazione degli interventi edilizi
- Art. 9 Urbanizzazione primaria e secondaria
 - 9.1 Urbanizzazione primaria
 - 9.2 Opere di urbanizzazione secondaria
- Art. 10 Parcheggi
 - 10.1 Parcheggio privato (Pp)
- Art. 11 Modalità e strumenti di attuazione
- Art. 12 Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)
 - 12.1 Finalità e durata
 - 12.2 Elaborati
- Art. 13 Intervento urbanistico preventivo
 - 13.1 Piani Particolareggiati di Esecuzione (P.P.) e Piani di Recupero (P.R.)
 - 13.2 Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
 - 13.3 Piani delle Aree per gli Insediamenti Produttivi (P.A.P.)
 - 13.4 Piani di Lottizzazione convenzionata (P.L.) ed elaborazione d'ufficio.
- Art. 14 Intervento edilizio diretto
 - 14.1 Permesso di Costruire (PdC), Denuncia di inizio attività (DIA) e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
 - 14.2 Autorizzazione edilizia e denuncia d'inizio di attività (DIA)
- Art. 16 Zona A: storico ambientale
 - 16.1 A1: Centro antico (Terra Vecchia)
 - 16.2 Zona A2: prima espansione del centro antico
 - 16.3 Zona A3: espansione ottocentesca
 - 16.4 Zona A4: complessi di edifici rurali
- Art. 17 Zone B di completamento
 - 17.1 Zone B11 e B12 di primo ampliamento urbano
 - 17.2 Zona B2/ru di riassetto urbano
 - 17.3 Zona B2/tu di trasformazione urbanistica ed edilizia
 - 17.4 Zona B3 di recente formazione
 - 17.5 Zona B4 esterna al centro edificato
 - 17.6 Zona B5 consolidate nelle frazioni (borghi)
- Art. 18 Zona C di espansione
 - 18.1 Zona C1 residenziale ad iniziativa pubblica
 - 18.2 Zona C2 di espansione ad iniziativa privata
 - 18.3 Zona C3 di espansione residenziale nelle frazioni
 - 18.4 Zona C3/r di espansione ricettiva nelle frazioni
- Art. 19 Zone produttive D
 - 19.1 Zona D1 per insediamenti industriali
 - 19.4 Zona D3 industriale, artigianale e commerciale
 - 19.5 Zona D4 mista
 - 19.6 Zona D5 mista
- Art. 20 Zona E agricola
 - 20.2 Destinazioni d'uso
 - 20.2.1 Usi dedicati alla attività agricola e zootecnica
 - 20.2.3 Usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro
 - 20.3 Prescrizioni generali
 - 20.4 Prescrizioni particolari

20.5 Modalità di attuazione degli interventi
Art. 21 Zona F per attrezzature di interesse generale
21.1.1 F1/C: attrezzature d'interesse comune
21.1.2 F1/1: attrezzature per l'istruzione
21.1.3 FI/P: parcheggi
21.3 F3 per attrezzature d'interesse comune in regime privato
21.4 F4 Comparto destinato a verde pubblico urbano
21.5 F5 Comparto per attrezzature urbane e comprensoriali
Art. 22 Zone inedificabili
22.2.1 Fasce di rispetto stradale
22.2.2 Zone di rispetto cimiteriale
Art. 27 Ambiti territoriali di rispetto urbano
Allegato 1 - SCHEDA n. 1AB (Zone A1-A3 e B1)
Allegato 2 - SCHEDA n. 2A (Zone rurali A4)
Allegato 3 - SCHEDA n. 3B (Zona B2/tu "Villa Ducale")
Allegato 4 - SCHEDA n. 4C (Zone CI PEEP)
Allegato 5 - SCHEDA n. 5C (Zone C2 PL)
Allegato 6 - SCHEDA n. 6E (Zone agricole E)

In via preliminare si evidenzia che:

1) talune varianti, in modo variegato, riguardano il mero adeguamento alla normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente alla approvazione definitiva del P.R.G., modifiche di termini linguistici e/o di singole parole e/o di ortografia terminologiche che nulla modificano rispetto al loro significato e per le quali si ritiene di confermare la condivisione della proposta già espressa con la DGR n. 177/2015, nello specifico dette varianti riguardano:

Art. 2; Art. 6, punti 6.13, 6.14; Art. 17, comma 1 (preambolo); Art. 21, punto 21.1.4; Art. 26; Art. 28; Art. 30, comma 1 e punto 30.1; Art. 32, punto 32.1; Art. 34, commi 1 e 2; Art. 35, commi 1 e 6; Art. 36, comma 1; Art. 37, punti 37.1 e 37.2; 37.2; Allegato 1 e Allegato 6; oltre all' Art. 29 ed all'Allegato 5, non indicati per mero errore materiale.

2) ulteriori variazioni, altresì, riguardano la abrogazione di taluni articoli e/o specifiche disposizioni per le quali, ancorché non espressamente esplicitate nella DGR n. 177/2015, si ritiene di poter condividere la proposta avanzata, in considerazione del fatto che le stesse risultano superate dalla normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente alla approvazione definitiva del P.R.G., nello specifico dette varianti riguardano:

Art. 12, punto 12.2; Art. 13, punti 13.1, 13.2, 13.3; Art. 14, punto 14.2.

3) altre variazioni, giusta DGR n. 177/2015, sono state espressamente oggetto di condivisione non condizionata, che qui si ritiene di confermare. Nello specifico dette varianti riguardano:

Art. 6, punti 6.3, 6.8, 6.9, 6.10 - comma 2, punto 2, commi 3, 4, 10, 11, 13 e 15, punti 6.12 e 6.15; Art. 7; Art. 9, punto 9.1; Art. 10, comma 1 (preambolo), punto 10.1; Art. 13, punti 13.2 e 13.3; Art. 16, comma 1 (preambolo); Art. 19, comma 1 (preambolo); Art. 20, comma 1 (preambolo), punti 20.2 e 20.3; Art. 21, punti 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3 e 21.4; Art. 22, punto 22.2.1.

4) da ultimo si evidenzia che l'Allegato 2 non risulta interessato da alcuna variazione e pertanto non deve considerarsi interessato né dalla proposta di variante né, tantomeno, dal presente provvedimento.

Nel merito del provvedimento comunale, relativo ai rilievi, prescrizioni e condizioni regionali, di cui alla DGR n. 177/2015, in via generale si rileva che il Comune di Cerignola, giusta D.C.C. n. 12/2015, ad eccezione di taluni casi, ha operato in parte nel senso di una loro condivisione e, quindi, di un

adeguamento di quanto adottato, e per altra parte nel senso di una parziale controdeduzione.

Per quanto riguarda gli adeguamenti riguardano le disposizioni di cui a:

Art. 3; Art. 6, punto 6.17; Art. 8; Art. 11; Art. 12, punti 12.1 e 12.2; Art. 13, comma 1 (preambolo); Art. 13, punti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4; Art. 14, punto 14.1; Art. 16, punti 16.1, 16.2 e 16.4; Art. 17, punti 17.3 e 17.6; Art. 18, comma 1 (preambolo); Art. 20, punti 20.4 e 20.5, Art. 21, punti 2E3 e 21.5; Art. 22, punto 22.2.2; Art. 27; Allegato 3 - Scheda n. 3B; Allegato 4 - Scheda n. 4C; Allegato 5 - Scheda n. 5C.

Per quanto riguarda l& controdeduzioni, si rappresenta che le stesse in parte risultano formulate nel senso di una riproposizione di quanto originariamente adottato e per altra parte nel senso di condivisione parziale delle prescrizioni regionale.

Nel merito:

Art. 6, punto 6.10

significando in via preliminare che in sede di prima approvazione la condivisione del numero 7) non 6 stata espressa per un mero errore materiale, si ritiene di condividere quanto riproposto nell'intesa, in riferimento al numero 10), che per i piani terra sia mantenuto il vincolo di destinazione;

punto 6.11

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, si ritiene di condividere la riproposizione dell'ultimo periodo;

Art. 9, punto 9.2

atteso la specifica normativa richiamata, si ritiene di condividere quanto riproposto fermo restando che le attrezzature di cui alla lett. d) debbano essere dimensionate in stretta relazione alla residenza (quartiere) di riferimento;

Art. 16, punti 16.3

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, si ritiene di condividere la riproposizione dell'altezza max pan i a 10,50 m., in considerazione del fatto che detta altezza consente la formazione di quinte stradali con altezze omogenee tra di loro;

Art. 17, punto 17.1

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, e del fatto che la controdeduzione comunale è riferita esclusivamente all'altezza max e che, per altro verso e finalizzata alla regolazione del rapporto tra altezze degli edifici da realizzare e distanze dai confini degli edifici esistenti, ovvero tende a non ledere diritti edificatori di talune proprietà allo stato penalizzate dal mancato rispetto delle distanze dai confini da parte di altre proprietà confinanti, si ritiene di condividere quanto proposto, nell'intesa che detta disposizione sia riferita esclusivamente ai casi sopra descritti;

punto 17.2

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, e che la controdeduzione comunale, fermo restando il rispetto delle distanze minime di 10,00 m., finalizzata, alla regolazione del rapporto tra altezze degli edifici da realizzare e distanze dai confini degli edifici esistenti, ovvero tende a non ledere diritti edificatori di talune proprietà allo stato penalizzate dal mancato rispetto delle distanze dai confini da parte di altre proprietà confinanti, si ritiene di condividere quanto proposto, nell'intesa che detta disposizione sia riferita esclusivamente ai casi sopra descritti; per le restanti parti della disposizione si prende atto dell' avvenuto adeguamento;

punto 17.4

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, e che la

controdeduzione comunale, fermo restando il rispetto delle distanze minime di 10,00 m., finalizzata alla regolazione del rapporto tra altezze degli edifici da realizzare e distanze dai confini degli edifici esistenti, ovvero tende a non ledere diritti edificatori di talune proprietà allo stato penalizzate dal mancato rispetto delle distanze dai confini da parte di altre proprietà confinanti, si ritiene di condividere quanto proposto, nell'intesa che detta disposizione sia riferita esclusivamente ai casi sopra descritti; per le restanti parti della disposizione si prende atto dell' avvenuto adeguamento;

punto 17.5

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, e che la controdeduzione comunale, fermo restando il rispetto delle distanze minime di 10,00 m., finalizzata alla regolazione del rapporto tra altezze degli edifici da realizzare e distanze dai confini degli edifici esistenti, ovvero tende a non ledere diritti edificatori di talune proprietà allo stato penalizzate dal mancato rispetto delle distanze dai confini da parte di altre proprietà confinanti, si ritiene di condividere quanto proposto, nell'intesa che detta disposizione sia riferita esclusivamente ai casi sopra descritti; per le restanti parti della disposizione si prende atto dell' avvenuto adeguamento;

Art 18, punto 18.1

in considerazione che la controdeduzione è riferita al solo valore delle altezze e che per i valori degli altri parametri si è operato nel senso di un loro adeguamento alle prescrizioni regionali, si ritiene di condividere quanto proposto in quanto la riproposizione del valore dell'altezza non inficia la prescrizione regionale;

punto 18.2

in considerazione che la controdeduzione è riferita al solo valore delle altezze e che per i valori degli altri parametri si è operato nel senso di un loro adeguamento alle prescrizioni regionali, si ritiene di condividere quanto proposto in quanto la riproposizione del valore dell'altezza non inficia la prescrizione regionale;

punto 18.3

in considerazione della puntualizzazione e dei chiarimenti forniti dall'Amm.ne Com.le, si ritiene di condividere quanto proposto in quanto la riproposizione del valore originario di "S2" -espresso nel rapporto di mq/mq, consente la formazione di standard urbanistici omogenea alle altre zone di espansione pari a 18,00 mq/ab espresso punto 18.4 in considerazione della puntualizzazione e dei chiarimenti forniti dall'Amm.ne Com.le, si ritiene di condividere quanto proposto in quanto la riproposizione del valore originario di "S2" espresso nel rapporto di mq/mq, consente la formazione di standard urbanistici omogenea alle altre zone di espansione pari a 18,00 mq/ab espresso

Art. 19, punto 19.5

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, e del fatto che la controdeduzione comunale riferita esclusivamente all'altezza max e che, per altro verso è finalizzata alla regolazione del rapporto tra altezze degli edifici da realizzare e distanze dai confini degli edifici esistenti, ovvero tende a non ledere diritti edificatori di talune proprietà allo stato penalizzate dal mancato rispetto delle distanze dai confini da parte di altre proprietà confinanti, si ritiene di condividere quanto proposto, nell'intesa che detta disposizione sia riferita esclusivamente ai casi sopra descritti;

punto 19.6

in considerazione del particolare stato dei luoghi, così come illustrati dalla Amm.ne Com.le, e del fatto che la controdeduzione comunale è riferita esclusivamente all'altezza max e che, per altro verso è finalizzata alla regolazione del rapporto tra altezze degli edifici da realizzare e distanze dai confini degli

edifici esistenti, ovvero tende a non ledere diritti edificatori di talune proprietà allo stato penalizzate dal mancato rispetto delle distanze dai confini da parte di altre proprietà confinanti, si ritiene di condividere quanto proposto, nell'intesa che detta disposizione sia riferita esclusivamente ai casi sopra descritti;

Da ultimo, circa l'Art. 12,

in considerazione del possibile errore materiale, contenuto nell'Allegato 6, consistente nella mancata riproposizione della testo, si conferma che lo stesso deve essere riferito a quello originario, così come già indicato nella DGR n. 177/2015;

Conclusivamente, in relazione a quanto operato, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 56/80, dal Comune di Cerignola circa gli adeguamenti e le controdeduzioni alle prescrizioni e/o condizioni e/o modifiche di cui alla D.G.R. n. 177/2015, si ritiene di poter prendere atto degli avvenuti adeguamenti e di poter condividere le controdeduzioni proposte così come riportate nel testo di cui all'elaborato denominato "Allegato 6", e quindi di poter esprimere parere favorevole per la variante adottata con la D. di C.C. n. 65 del 21.12.2012 fano salvo quanto rappresentato nella relazione che precede sia per gli aspetti preliminari che per gli aspetti di merito.

Osservazioni

Dalla certificazione in atti si rileva che la variante in questione risulta oggetto di n. 44 osservazioni che, previo parere dell'U.T.C, risultano esaminate e contro-dedotte dal Comune di Cerignola giusta D.C.C. n. 65 del 21 dicembre 2012.

Per le stesse si ritiene di poter confermare quanto espresso nella precedente DGR n. 177/2015. D.Lgs. n. 152/2006. L.R. 11.44/2013

Circa gli adempimenti relativi al D.Lgs 152/2006, il Competente Servizio, giusta Determinazione del Dirigente Ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS del 29-10-2014, n. 345, ha escluso, a condizioni, la variante dalla procedura di valutazione ambientale strategica²².

Tutto ciò premesso e sulla scorta di quanto innanzi rilevato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante normativa adottata dal Comune di Cerignola giusta Del. di C.C. n. 65 del 21.12.2012 nei termini sopra riportati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. n. 65 del 21-12-2012 dal Comune di Cerignola (FG), con l'introduzione negli atti degli adeguamenti e delle controdeduzioni in relazione evidenziate che qui, in toto condivise, per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte;

DI DECIDERE, in merito alle osservazioni, nei medesimi termini prospettati nella relazione al punto "Osservazioni";

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROWEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
